

**CAPITOLATO POLIZZA  
PROGETTISTI DIPENDENTI ENTI PUBBLICI**

**3° lotto**

**POLIZZA  
PROGETTISTI DIPENDENTI ENTI PUBBLICI**

**PER IL PERIODO 31/07/2022 AL 31/07/2024**

**Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016**

**CPV 66516500-5**

**CIG 9209005754**

## **PARTE I: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha ad oggetto i servizi assicurativi per la Provincia di Ancona per il periodo 31/07/2022-31/07/2024.

3° Lotto:

1. Polizza Progettisti

### **Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha ad oggetto i servizi assicurativi previsti ai lotti 1-2-3 per la Provincia di Ancona la cui durata è stabilita in 2 (due) anni, dalle ore 24.00 del 31/07/2022 alle ore 24.00 del 31/07/2024. E', altresì, prevista la possibilità di un'eventuale opzione di proroga stimata di sei mesi (D. Lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 11).

### **Art. 3 – NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO**

L'appalto dei servizi assicurativi deve essere eseguito nel rispetto di quanto previsto:

- dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;
- dal Regolamento Provinciale disciplinante l'attività contrattuale dell'Ente, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 40 del 11/10/2016;
- dal presente capitolato speciale d'appalto;
- dalle norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto dal predetto capitolato.

### **Art.4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene individuato quale responsabile unico del procedimento (RUP) la Responsabile Area Affari Generali Dott.ssa Laura Lampa tel. 071/5894236.

La gestione del contratto è di competenza dell'Area Area Affari Generali.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a:

Dott.ssa Laura Lampa tel. 0715894236 – e-mail [l.lampa@provincia.ancona.it](mailto:l.lampa@provincia.ancona.it).

Dott.ssa Monica Lillini tel. 0715894572 – e-mail [m.lillini@provincia.ancona.it](mailto:m.lillini@provincia.ancona.it)

### **Art. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE - CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 83, comma 1, lettera a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016)**

Per partecipare alla procedura, ciascun concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

- Il concorrente non deve versare in alcuna delle cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il concorrente deve essere in possesso di idonea iscrizione alla C.C.I.A.A., o in analogo registro dello Stato di appartenenza, per tipo di attività inerente l'oggetto della presente gara, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. La dichiarazione va resa utilizzando il modello DGUE, PARTE IV paragrafo A: IDONEITA';
- Il concorrente deve possedere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private, ai sensi del D.Lgs. n.209/2005, con riferimento al ramo inerente al lotto per il quale si concorre;

- Il concorrente deve comprovare di aver svolto, nel triennio naturale e consecutivo antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, i servizi assicurativi - analoghi (stesse polizze) a quelli per i quali verrà presentata offerta - a favore di pubbliche amministrazioni o clienti privati: per il Lotto n. 1 per le seguenti Polizze: Infortuni, Furto e rapina, Incendio, Kasko, Spese legali e peritali, Macchine elettroniche, RCAuto-ARD, Impianti fotovoltaici (si prescinde dalla polizza Drone per la sua recente introduzione nel campo assicurativo); per il Lotto n. 2 per la Polizza RCT/RCO. Con la sola eccezione delle polizze Spese legali e peritali (Lotto n. 1) e della polizza RCT/RCO (Lotto n. 2) per le quali, in ragione della tipologia del rischio e della relativa gestione, vengono richiesti servizi prestati per la sola pubblica amministrazione.
- Ogni lotto genera una singola procedura di affidamento, pur nell'unicità del bando di gara, di valore comunitario.

Per il lotto n. 1 e per il lotto n. 2, essendo previste più tipologie prestazionali (singoli rischi), il raggruppamento (o consorzio ordinario) può essere di tipo verticale: "Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione" (D.Lgs. n. 50/2016, art. 48, comma 2). Nulla osta a che una stessa tipologia prestazionale sia assunta in sub-raggruppamento orizzontale (ciò che configura un raggruppamento verticale misto nel suo complesso): in tal caso ogni raggruppata, sia sub-capogruppo, sia sub-mandante, deve aver svolto un servizio, ma la sub-capogruppo dovrà dichiarare di eseguire la quota maggioritaria del servizio assicurativo e ciò ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016.

In ogni caso andranno specificate, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori raggruppati (o consorziati in caso di coassicurazione i requisiti di capacità economico finanziaria (di cui *infra*) e tecnica devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti. In ogni caso l'impresa delegataria dovrà detenere la quota maggioritaria assoluta del rischio.

**Art. 6 CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (Art. 83, comma 1, lettera b) D.Lgs. 50/2016**

A dimostrazione della capacità economica e finanziaria, per la partecipazione al presente appalto si richiede quanto segue:

- 1) il concorrente deve comprovare per gli ultimi esercizi finanziari disponibili una raccolta premi complessiva relativa al ramo danni non inferiore a € 100.000.000,00 (euro centomilioni/OO) per i Lotti n. 1 e 2. L'importo suddetto è motivato dal fatto che un importo inferiore esporrebbe la stazione appaltante al rischio di affidare il servizio ad imprese assicurative non in grado di sostenere l'impatto economico di un sinistro importante in quanto sottocapitalizzato. Per ogni lotto, *escluso il terzo*, in ipotesi di raggruppamento o di consorzio ordinario, il suddetto requisito deve essere posseduto: dalla indicata capogruppo in misura maggioritaria; da ogni mandante nella misura minima del 10%.

	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO BIENNALE	IMPORTO LORDO A BASE DI GARA (comprensivo di stimati sei mesi di	COSTO MANO D'OPERA SU BASE ANNUA 3,5%	COSTO MANO D'OPERA SU IMPORTO TOTALE

			eventuale "opzione di proroga")		
3° LOTTO					
Polizza Progettisti (Premio minimo € 200,00) Importo annuo stimato € 2.000,00	<b>Lavori con durata fino a 12 mesi</b>	..... per mille sul valore dell'opera	€ 5.000,00	€ 70,00	€ 175,00
	<b>Lavori con durata fino a 24 mesi</b>	..... per mille sul valore dell'opera			
	<b>Lavori con durata fino a 36 mesi</b>	..... per mille sul valore dell'opera			
	<b>Lavori con durata fino a 48 mesi</b>	..... per mille sul valore dell'opera			

#### **Art. 7 – LUOGO DI ESECUZIONE**

Il luogo dell'esecuzione è la Provincia di Ancona.

#### **Art. 8 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

I servizi assicurativi sono descritti polizza per polizza nel presente capitolato tecnico.

#### **Art. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY**

E' fatto divieto alla società assicuratrice ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività connesse ai servizi oggetto del presente capitolato per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD) reg. UE n. 679/2016, e successive modificazioni.

#### **Art. 10 - VALORE DELL'APPALTO – IMPORTO A BASE DI GARA**

Il corrispettivo biennale massimo previsto (comprensivo dell'eventuale opzione di proroga di cui al D. Lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 11, stimata in sei mesi") per ciascun lotto è indicato nella tabella sotto riportata.

Per il 3° lotto l'importo è previsto nel quadro economico delle opere: si presume un importo annuo di € 2.000,00, biennale di € 4.000,00 e come importo lordo a base di gara, comprensivo della opzione di proroga stimata di sei mesi, € 5.000,000. Ogni singolo importo è da intendersi al lordo di imposte, tasse e accessori.

I costi esterni per la sicurezza sono pari a zero, in quanto non sono previsti i rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008.

Ai sensi della recente interpretazione di T.A.R. Lazio, Roma, III-*quater*, 24 settembre 2019, n. 11287, e anche alla luce dell'emergenza COVID-19, si applica l'art. 95, comma 10, del codice: "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", a pena secca di esclusione.

#### **Art. 11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato con la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, alla luce delle deliberazioni ANAC nn. 618 e 783/2016 in quanto alla standardizzazione delle clausole assicurative (di cui al codice delle assicurazioni private, d.lgs. n. 209/2005) e l'obbligo normativo e contrattuale di alcune polizze (RC Auto, Tutela legale): art. 86, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000 TUEL; artt. 43 e 28 CCNL 14/09/2000; art. 38 CCNL 23/12/1999, art. 3 punto-bis della legge n. 639/1996, prevedono la descrizione e l'obbligo di assicurare il rischio. Tutti i calcoli saranno effettuati con arrotondamento alla terza cifra decimale.

#### **Art. 12 - CRITERI DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

La verifica delle offerte anormalmente basse sarà effettuata secondo i criteri di cui all'art. 97 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016. Pertanto, le metodologie di cui ai commi 2 e 2-*bis* del richiamato art. 97 del codice saranno applicate, se presentate almeno cinque offerte, solo per individuare le offerte sospette di anomalia *ex lege*. Per il lotto n. 3 non si applica l'"esclusione automatica" di cui all'art. 97, comma 8, in quanto non sussiste nessuna certezza sul carattere non transfrontaliero dell'appalto.

#### **Art. 13 – AVVIO DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO**

La Provincia di Ancona si riserva, in caso di urgenza e/o di necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione anche in pendenza della stipulazione del contratto previa costituzione della cauzione definitiva, ai sensi del D.L. n.76/2020, art. 8, comma 1, lett. a).

#### **Art. 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del suddetto articolo 105.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non è consentito.

La stazione appaltante corrisponderà al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore stesso nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

#### **ART. 15 – CAUZIONI**

##### **a) Cauzione provvisoria**

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta è corredata da una cauzione pari al due per cento (2%) del prezzo base indicato nel bando per ogni singolo lotto a cui si partecipa – con riferimento

all'importo lordo comprensivo dell'opzione di proroga – e con validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Per le riduzioni si rinvia al comma 7 del medesimo articolo.

#### **b) Cauzione definitiva**

A copertura di tutti gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La durata di detta cauzione dovrà essere pari alla durata dell'appalto.

Fermo quanto previsto dal precedente capoverso, nel caso di escussione della cauzione nel corso del rapporto, l'impresa dovrà provvedere a reintegrare la cauzione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 3 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Provincia di Ancona che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 16 – CAPITOLATO TECNICO E DOCUMENTAZIONE DI GARA**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alla restante documentazione di gara. Detti documenti fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato tecnico.

I concorrenti dovranno firmare digitalmente per accettazione il presente capitolato e la documentazione allegata, reperibili nella sezione documentazione richiesta ai partecipanti.

#### **Art. 17 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI (RGPD) REG. UE N. 679/2016**

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD) reg. UE n. 679/2016:

- i dati personali forniti saranno trattati e raccolti esclusivamente per gli adempimenti funzionali allo svolgimento del procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento dei dati sarà effettuato da dipendenti e/o collaboratori all'uopo incaricati mediante l'utilizzo di supporti informatici o cartacei;
- il conferimento dei dati è indispensabile per la partecipazione alla gara;
- i dati che ne sono oggetto non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici o privati, né diffusi se non in conformità od in forza di obblighi derivanti da disposizioni normative;
- titolare del trattamento è la Provincia di Ancona;
- responsabile del trattamento è la Responsabile Area Affari Generali del Settore I;
- in qualunque momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli articoli 15-21 del Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD) reg. UE n. 679/2016 nei confronti del soggetto titolare del trattamento, rivolgendosi alla Provincia di Ancona.

#### **Art. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI ANCONA**

All'impresa aggiudicataria, ai suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si applica il codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ancona. A tal fine le imprese concorrenti sottoscrivono per accettazione il codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ancona e si impegnano sin d'ora a farlo conoscere e rispettare ai propri dipendenti e collaboratori. In caso di mancato rispetto del codice di comportamento da parte dell'Impresa aggiudicataria, di suoi dipendenti o collaboratori a qualunque titolo, l'Amministrazione provinciale ha diritto a recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa.

#### **Art. 19 - PATTO DI INTEGRITA'**

Alla presente procedura di gara si applica l'Accordo di Collaborazione per gli Appalti Pubblici sottoscritto il 18/01/2018 con la Guardia di Finanza.

#### **Art. 20 - PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS**

Le imprese partecipanti alla gara non devono concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Ancona nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. I soggetti per i quali sia emersa la situazione, di cui al punto precedente, saranno esclusi dalle procedure di affidamento.

Nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.165/2001, si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.

La violazione del divieto comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a. Sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- b. Sanzione sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del diritto, non possono contrarre con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

#### **Art. 21 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Impresa aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Settore I - Area Affari Generali-Provincia di Ancona, Via Strada di Passo Varano n. 19/A- 60131 Ancona, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

## DEFINIZIONI

Le parti attribuiscono ai seguenti vocaboli il relativo significato:

assicurazione: il contratto di assicurazione;

polizza: il documento che prova l'assicurazione;

contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

società: l'impresa assicuratrice;

premio: la somma dovuta dal contraente della società;

rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro;

risarcimento: la somma corrisposta dalla società al terzo danneggiato in caso di sinistro;

franchigia: importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro;

scoperto: la quota in percento di ogni danno liquidabile a termine di polizza che rimane a carico dell'assicurato.



## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE** (comuni a tutti i contratti del presente capitolato)

**Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.** La mancata comunicazione da parte dell'Ente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

**Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.** L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/07/2022 o se successiva, dalle ore 24 dalla data di stipulazione del contratto. Il primo premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'effetto dei contratti, ferma restando la validità, l'efficacia e l'effetto delle coperture come indicate nei singoli contratti.

In caso di inadempienza la garanzia sarà sospesa dalle ore 24 del 30° giorno e riprenderà vigore alle ore 24 della data di pagamento del premio. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

**Art. 3 - Durata del contratto.** Il termine finale di durata del contratto relativamente al 1°, 2° e 3° lotto è fissato alle ore 24.00 del 31/07/2024. La durata del contratto viene stabilita in anni due (2), salva la facoltà di rescissione annuale da parte del Contraente. E', altresì, prevista la possibilità di un'eventuale proroga di sei mesi.

**Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione.** Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 5 –Termini di Denuncia.** In deroga alle varie disposizioni delle polizze, si conviene che tutti i termini per la denuncia, stabiliti in misura inferiore ai giorni 30 sono elevati a tale misura dal momento che il Settore I Area "Affari Generali", della Provincia di Ancona, sia venuto a conoscenza dei fatti.

**Art. 6 – Diminuzione del rischio.** Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 7 – Recesso in caso di sinistro.** Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, sia la Società che il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 6 (sei) mesi. In tale caso la società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 8 - Coassicurazione e delega.** Qualora l'assicurazione sia divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, tenute in caso di sinistro a concorrere al pagamento dell'indennizzo liquidato a termine delle condizioni di assicurazione in proporzione alle quote da esse assicurate, la Compagnia aggiudicataria assume la qualifica di delegataria.

Resta comunque inteso che la società delegataria dovrà corrispondere per intero gli indennizzi, fermo il suo diritto di rivalersi verso le coassicuratrici.

**Art. 9 – Oneri fiscali.** Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 10 – Foro competente.** Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Ancona.

**Art. 11 – Condizioni del capitolato.** Le condizioni tutte del presente capitolato integrano, superano, prevalgono sulle condizioni dei modelli ANIA di riferimento. Qualora ci fosse discordanza vengono applicate quelle più favorevoli alla Provincia di Ancona.

**Art. 12 – Rinvio alle norme di legge.** Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 13 - Comunicazione dati sinistri.** Ogni semestre la società si impegna a fornire alla Provincia un elaborato analitico dei sinistri occorsi con le polizze del presente capitolato, contenente: data sinistro, dati danneggiato, tipo del danno (lesioni personali o danneggiamenti a cose), importo liquidato, importo riservato, importo franchigia a carico dell'ente.

## DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni intendendosi per:

**Assicurato:** le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Azioni di Terzi:** qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

**Codice degli Appalti:** il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

**Contraente:** il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;

**Controllore tecnico:** l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;

**Direttore dei lavori:** il soggetto di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016;

**Esecutore dei lavori:** il soggetto di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

**Forza maggiore:** eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

**Franchigia:** la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

**Gravi difetti costruttivi:** quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in materia certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

**Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Lavori:** le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera nn), del D. Lgs. n. 50/2016;

**Luogo di esecuzione delle opere:** il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica – nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

**Manutenzione:** periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 102, del D. Lgs. n. 50/2016;

**Opere:** le opere da costruire e costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

**Opere preesistenti:** opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati;

**Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:** le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

**Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:** le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, mani di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

**Progettista dei lavori:** il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

**Regolamento:** il decreto del Presidente della Repubblica 5/10/2010, n. 207;

**Responsabile del procedimento:** il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

**Scheda tecnica:** la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

**Schema Tipo:** lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

**Scoperto:** la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

**Società:** l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

**Somma assicurata o massimale:** l'importo massimo della copertura assicurativa;

**Stazione appaltante o Committente:** le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., committenti dei lavori.

## **DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI**

### **Art. 1 - Dichiarazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera;
- b) l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 3 - Pagamento del Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

### **Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione**

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

### **Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente**

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

### **Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione**

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

### **Art. 7 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 8 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

#### **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 10 - Calcolo dei Premi**

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

- Lavori con durata fino a 12 mesi:..... promille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: ..... promille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: .....promille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: ..... promille

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad **Euro .....**, al lordo delle imposte.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 200.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

#### **Art. 11 - Clausola gestione contratto**

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto del Contraente o dell'Assicurato si considererà come fatta da questi agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta al Contraente e all'Assicurato.

#### **Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), la Stazione Appaltante, l'Appaltatore, il Corrispondente e l'eventuale Broker del Contraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'art. 3 commi 8 e 9.

#### **Art. 13 - Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.

La Stazione Appaltante, l'Appaltatore, il Corrispondente o l'eventuale Broker del Contraente e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l'Appaltatore, e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO**

### **Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi:

- a) i maggiori costi, così come definiti all'art.106, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- b) le nuove spese di progettazione;

sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto da parte dell'Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

### **Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

### **Art. 16 - Massimale**

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica in accordo alle disposizioni di cui all'art.106, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell'Opera progettata.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.

### **Art. 17 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

### **Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di

potere;

- c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

### **Art. 19 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

### **Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **PREMI**

Opere di durata fino a 12 mesi : ..... per mille sul valore dell'opera

Opere di durata fino a 24 mesi : ..... per mille sul valore dell'opera

Opere di durata fino a 36 mesi : .....per mille sul valore dell'opera

Opere di durata fino a 48 mesi: .....per mille sul valore dell'opera

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro .....,00 al lordo delle imposte.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Importo lordo annuo da prevedersi nel quadro economico di ogni singola opera, mediante fondi appositamente accantonati.